

### Procedura

**SIDERMEC SPA**  
**Via Pirandello n. 23**  
**Gatteo (FC)**

### PREMESSA

L'istituto giuridico del c.d. *Whistleblowing* è stato introdotto in Italia con la legge 6 novembre 2012, n.190 **“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”** il cui articolo 1, comma 51, ha inserito, nell'ambito delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 165/2001 **“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”**, l'art. 54-bis che prevede una specifica tutela del dipendente pubblico – c.d. *Whistleblower* - che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Il testo dell'art. 54-bis è stato modificato prima dal decreto-legge n. 90/2014 (con l'individuazione anche dell'ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni di *Whistleblowing*) e successivamente dalla legge n. 179/2017. Tra le modifiche di maggior rilievo apportate dalla legge si ricordano quelle sull'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto, sulla valorizzazione del **ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)** nella gestione delle segnalazioni, sul sistema generale di tutela e protezione del segnalante (garanzia di riservatezza sull'identità, protezione da eventuali misure ritorsive adottate dalle amministrazioni a causa della segnalazione) e, infine, sulla qualificazione della segnalazione effettuata dal *Whistleblower* come “giusta causa” di rivelazione di un segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico, o industriale o di violazione del dovere di lealtà e fedeltà.

Nella cornice normativa così sinteticamente descritta è intervenuta la Direttiva n.2019/1937 che ha introdotto, per tutti gli Stati membri, una disciplina per la protezione dei *Whistleblowers* (o “informatori” nella traduzione italiana del testo) all'interno dell'Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali. La direttiva prevede una tutela per il *Whistleblower* senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l'emersione di illeciti, commessi non solo all'interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche di imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.

Il provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, - GU n.63 del 15 marzo 2023 - ha raccolto in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne è derivata una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del *Whistleblower*.

### SOMMARIO

#### 1. L'oggetto della segnalazione (art. 2 del d.lgs. 24/2023)

Il *Whistleblower* può segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) le violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali ed europee, intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

La segnalazione deve riguardare una delle seguenti circostanze:

- ♦ violazioni già commesse;
- violazioni che potrebbero verificarsi in futuro;
- fondato sospetto che sia stata commessa o che possa essere commessa una violazione;
- condotte volte ad occultare tali violazioni.

La segnalazione deve essere corredata da una descrizione della violazione e supportata da idonea documentazione o da informazioni concrete, precise e concordanti che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie da parte del RPCT che è stato nominato dal Consiglio di amministrazione in data 4.12.2023.

Il canale di segnalazione *Whistleblowing* non è utilizzabile per le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l'Amministrazione o con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Non è inoltre ammessa la segnalazione al RPCT di questioni attinenti ad altri enti.

#### 2. I soggetti che possono segnalare (art. 3 del d.lgs. 24/2023)

Possono segnalare tramite il canale *Whistleblowing* i dipendenti della società, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti, che prestano la propria attività presso la società.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione dal RPCT solo se adeguatamente circostanziate, in maniera tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Il segnalante anonimo non beneficia di alcuna tutela in caso di ritorsioni.

La segnalazione può essere effettuata:

- in pendenza del rapporto giuridico con la società;
- prima dell'inizio del rapporto giuridico (ad esempio, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante la fase di selezione o precontrattuale);
- durante il periodo di prova;
- successivamente alla cessazione sempre che si tratti di informazioni relative al periodo precedente allo scioglimento del rapporto giuridico.

#### 3. La segnalazione interna (art. 4 del d.lgs. 24/2023)

Per inviare la segnalazione RPCT dell'Ordine è possibile utilizzare le seguenti modalità:

- Utilizzo della piattaforma informatica se verrà implementata
- Trasmissione a mano o tramite servizio postale
- Segnalazione verbale al RPCT

La segnalazione mediante posta elettronica, sia essa personale o istituzionale, ordinaria o certificata, non è prevista in quanto non in linea con i migliori standard di protezione dati mediante cifratura del dato.

### *Trasmissione a mano o tramite servizio postale*

Trasmissione tramite servizio postale o consegna a mano in plico chiuso e sigillato all'attenzione del RPCT della società SIDERMEC S.p.A. – Via Pirandello n. 23 come indicato secondo le Linee Guida ANAC:

in caso di segnalazione “cartacea” è necessario che la stessa venga inserita in due buste chiuse in cui occorrerà inserire:

nella prima busta i dati identificativi della persona segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;

nella seconda busta la segnalazione vera e propria.

Entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta chiusa con all'esterno la dicitura “riservata” al gestore della segnalazione, con successiva protocollazione.

### *Segnalazione verbale al RPCT*

Nel caso il segnalante preferisca riferire verbalmente i fatti al RPCT questi provvederà personalmente, con la massima discrezione, a identificare il segnalante e riportare per iscritto il contenuto della segnalazione.

## **4. La segnalazione esterna all'ANAC**

Se, al momento della presentazione della segnalazione, ricorrono i presupposti dell'articolo 6 del [d.lgs. 24/2023](#) la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna che consiste in una comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali richiamati sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ([Home/Accedi ai servizi/Whistleblowing](#)).

## **5. I contenuti della segnalazione**

Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili. A garanzia della completezza si suggerisce di compilare attentamente la modulistica proposta.

Il segnalante deve indirizzare la segnalazione esclusivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione utilizzando i canali indicati.

## **6. Le tutele per il segnalante**

*Riservatezza (artt. 4 e 12 del d.lgs. 24/2023)*

L'identità della persona segnalante, compresa qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso del *Whistleblower*, fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il RPCT, quale soggetto destinatario delle segnalazioni, garantisce la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.

*Divieto di ritorsioni (art. 17 del d.lgs. 24/2023)*

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.

### **7. Gli altri soggetti tutelati** (articolo 3, comma 5 del d.lgs. 24/2023)

Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione (artt. 16-22 d.lgs. 24/2023) si applicano anche:

- ai facilitatori vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività lavorativa.

### **8. La perdita delle tutele** (articolo 16, comma 3 del d.lgs. 24/2023)

La tutela e protezione della persona segnalante non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione *Whistleblowing*, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Normativa di riferimento:

- ♦ [Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24](#)
- ♦ [Delibera ANAC "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative"](#)

Allegati:

1. [Modello di segnalazione interna](#)
2. [Informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano condotte illecite](#)